



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di progetti di soggetti terzi portatori di interessi collettivi
delle imprese agricole marchigiane per la valorizzazione, tracciabilità e
sicurezza dei prodotti agroalimentari e della filiera corta
Anno 2025

Approvato come da provvedimento a margine



ARTICOLO 1 – Oggetto, finalità e risorse disponibili

1. Il presente avviso pubblico definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, N. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni e soggetti di diritto privato (comunque denominati) **portatori di interessi collettivi delle imprese agricole** della regione Marche che realizzino progetti e iniziative secondo le linee di intervento di cui all'articolo 3, al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi fissati dall'ente camerale nei propri documenti programmatici.
2. La Camera di Commercio delle Marche (di seguito Camera di Commercio) rende disponibile, per la concessione di contributi di cui al presente avviso pubblico, uno stanziamento complessivo pari ad **€ 250.000,00** a valere sul proprio bilancio anno **2025**.

ARTICOLO 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere al presente avviso pubblico le associazioni e soggetti di diritto privato REGIONALI portatori di interessi collettivi delle imprese agricole della regione Marche, costituite ed operanti da almeno 3 anni nel territorio regionale, purché rappresentate:
 - tra le Forze Sociali rappresentate nell'attuale Consiliatura del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) oppure
 - nel Consiglio della Camera di Commercio, anche mediante apparentamento, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 580/1993, come modificato dal D.Lgs. n.23/2010, e del D.M. n.155/2011.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono individuare come **soggetto attuatore unico** di ciascuna iniziativa una loro **associazione provinciale, interprovinciale** o una loro **società di servizi o consorzio**, purché partecipati almeno nella misura del 75% dalle medesime associazioni (o da altri soggetti di loro emanazione, o dall'insieme delle associazioni costituite a livello provinciale su scala regionale). In tal caso **il soggetto attuatore dovrà sostenere tutte le spese ed introitare le eventuali entrate riferite al progetto e ad esso, individuato come beneficiario, verrà assegnato ed erogato il contributo camerale**. Sono escluse dal presente avviso le associazioni che rappresentano interessi collettivi di imprese che non operano nel settore agricolo.
3. Ai fini della ammissibilità della domanda i soggetti di cui al comma 1 o gli eventuali soggetti attuatori da questi individuati secondo le disposizioni di cui al comma 2, devono risultare:
 - a) regolarmente iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio;
 - b) in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione (ove in sede di esame istruttorio si riscontrino irregolarità per una o più delle 5 annualità precedenti l'anno in cui è presentata la domanda, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione via PEC inviata dall'ufficio competente, mediante pagamento dei tributi dovuti e relativi interessi maturati. In caso di mancata completa regolarizzazione nel suddetto termine l'istanza è considerata inammissibile);
 - c) non in stato di fallimento o di liquidazione coatta o volontaria, nonché nello stato di "impresa in difficoltà" così come definita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE;



d) in regola con la normativa antimafia, ove richiesto. In tal caso deve essere rilasciata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) - resa, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante - relativa al rispetto della normativa antimafia;

e) in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (**DURC regolare**);

f) non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012.

Eventuali variazioni e integrazioni all'avviso saranno riportate sul sito camerale nell'area riservata all'avviso.

ARTICOLO 3 – Iniziative ammissibili (finalità)

1. I contributi di cui al presente avviso pubblico hanno lo scopo di finanziare progetti e iniziative volte alla **valorizzazione, tracciabilità e sicurezza dei prodotti agroalimentari locali** e alla promozione del rapporto diretto tra produttori e consumatori e della filiera corta, anche alla luce degli esiti incerti delle nuove crisi internazionali, che stanno spingendo i sistemi economici a riorganizzarsi secondo logiche di prossimità e di fidelizzazione con i produttori.

I soggetti di cui all'articolo 2 dovranno, pertanto, progettare e realizzare iniziative su scala territoriale significativa e di interesse generale, finalizzate ad incentivare le forme di promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzate direttamente dai produttori, mediante nuovi spazi fisici o virtuali (collettivi e/o individuali) ed altre modalità innovative di relazione con i consumatori, fondate su rapporti di fiducia reciproci, sulla conoscenza, salubrità e sicurezza dei prodotti e sulla cultura della sana alimentazione a km zero.

Possono pertanto beneficiare delle forme di sostegno previste dal presente avviso anche tutte le azioni, le risorse e le conoscenze volte a potenziare la tracciabilità e la sicurezza dei nostri prodotti agroalimentari, anche mediante l'introduzione di marchi e contrassegni collettivi, la formazione sulla sicurezza alimentare, l'implementazione di tecnologie digitali per la tracciabilità dei prodotti, ecc.

Le azioni dovranno, altresì, essere il più possibile orientate alla promozione dei rapporti di network e collaborativi - tra imprese, consumatori, sistema associativo e istituzioni - in modo che possano determinare ricadute significative non solo per il rilancio delle produzioni agricole locali, ma anche in termini di valorizzazione (anche turistica) del territorio e di contributo alla ripresa economica.

2. Il sostegno finanziario camerale potrà riguardare iniziative tendenzialmente di livello provinciale, regionale e di area vasta (nonché di livello superiore) le cui caratteristiche siano comunque tali da determinare riflessi positivi sull'economia regionale o su sue componenti significative da un punto di vista territoriale o settoriale.
Deve trattarsi altresì di iniziative di carattere eminentemente economico in grado di perseguire le finalità di cui al comma 1), con l'esclusione di iniziative di carattere esclusivamente informativo, culturale o sociale, salvo che non vi siano evidenti riflessi diretti significativi sull'economia locale o su suoi aspetti o componenti.

I progetti e iniziative per le quali viene richiesto il contributo non devono essere già realizzati, anche solo parzialmente, prima della data di avvio. I progetti dovranno pertanto essere **avviati dal 1° gennaio 2025 e dovranno concludersi entro il termine del 31 dicembre 2025.**



ARTICOLO 4 – Iniziative non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti:

- A. finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
- B. gestiti da organismi privati portatori di interessi collettivi che non garantiscano l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
- C. consistenti in sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale;
- D) di carattere meramente ricreativo, assistenziale o di beneficenza, fatta eccezione per quelli di rilievo almeno nazionale che implicino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse.
- E. di non rilevante entità, ovvero con un budget complessivo inferiore ad **€ 15.000,00**;
- F. non comprese nelle linee di intervento definite nell'articolo 3 del presente avviso;
- G. presentati da soggetti non ammissibili ai sensi dell'art.2 del presente avviso;
- H. iniziative per le quali l'organismo richiedente disponga già di sufficiente copertura finanziaria, tenuto conto anche di eventuali altri contributi di terzi e dei proventi (anche di natura commerciale) ricavabili dall'iniziativa;
- I. iniziative proposte da soggetti esclusi dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle affermazioni nell'ambito di procedimenti di concessione a valere su fondi nazionali o comunitari;
- J. già realizzati alla data di pubblicazione del presente Avviso secondo il principio comunitario di non retroattività e necessità dell'aiuto.

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo:

- a. le spese e i costi, così come definiti dal presente articolo (al netto dell'IVA soggettivamente detraibile) coerenti con le finalità di cui all'articolo 3 e specificamente imputabili all'iniziativa, comprovati da idonei giustificativi di spesa intestati al soggetto attuatore **emessi nello stesso arco temporale previsto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3**. Tali spese dovranno risultare quietanzate in tempo utile per la presentazione del rendiconto del progetto o dell'iniziativa. Sono invece escluse quelle spese che siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa;
- b. le **spese del personale** del soggetto beneficiario che abbia partecipato alla realizzazione dell'iniziativa **fino ad un massimo del 40%** della spesa complessiva documentata ed ammissibile (comprese le medesime spese del personale); purché attestate con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario. La dichiarazione resa dal legale rappresentante dovrà indicare le unità di personale dipendente del soggetto attuatore impiegato nelle attività progettuali, le giornate uomo impiegate da ciascuno di essi (giornate intere o mezza) ed il costo complessivo medio gravante sull'organizzazione per ciascuna giornata uomo (allegando idonea documentazione in grado di attestare il costo effettivo sostenuto per ogni unità di personale);
- c. le spese per missioni, viaggi, trasporto, alloggi, ospitalità, di rappresentanza e/o funzionali all'evento, ecc. purché non siano del tutto irrilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi dell'iniziativa.

2. Non sono ammissibili:

- a) **le spese per contributi a qualsiasi titolo erogati**;
- b) le spese non documentabili e le spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o soggetti loro collegati e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, organi politici e amministratori, locazioni, utenze, consulenze fiscali, giuridiche, ecc.), salvo quanto previsto dal precedente comma 1;
- c) spese relative all'affitto dei locali di proprietà e, in generale, le spese fatturate da società di servizio ed altri soggetti



- controllati, collegati, partecipati e di emanazione del proponente e/o del beneficiario dei contributi, nonché spese per attività svolta da personale dipendente, organi politici e amministratori dei medesimi soggetti;
- d) le spese per cene, pranzi, conviviali, omaggi, ecc., nonché le spese di rappresentanza in genere, salvo nel caso in cui siano di importo limitato e strettamente necessarie al fine del perseguimento degli obiettivi progettuali;
 - e) costi per investimento in beni durevoli o patrimonializzazione di attrezzature e spese per acquisti in conto capitale di qualsiasi genere (acquisto computers, software, telefoni, fax, stampanti, ecc.);
 - f) le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili, ovvero quando il progetto o iniziativa si configuri come un'attività commerciale e, in ogni caso, quando il beneficiario del contributo abbia natura di impresa ;
 - g) le spese che non risultino quietanzate o che siano state pagate con strumenti che non consentono la tracciabilità, così come descritto al successivo articolo 10 del presente avviso pubblico;
 - h) i documenti di spesa (fatture, notule, cedolini stipendi, ecc.) e le relative quietanze che non riportino il **codice CUP Codice Unico di Progetto** come previsto dal combinato disposto dell'art. 11 della legge 16.01.2003, n. 3 (istituzione del CUP), dell'art. 25 del D.L. 24.04.2014, n. 66 (obbligo di CUP in fattura) e dell'art. 5 comma 6 del D.L. 24.02.2023, n. 13 (fatture relative a incentivi pubblici) al fine assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti e la stretta correlazione tra la fattura di spesa e l'iniziativa realizzata oggetto di cofinanziamento. I documenti di spesa e le relative quietanze privi del codice CUP assegnato dall'ente camerale in sede di concessione del contributo **saranno considerati inammissibili**;
 - i) non sono ammesse spese forfettarie non documentate;
 - l) le ricevute fiscali prive di numero e data e/o documenti di spesa non validi fiscalmente;
 - m) i rimborsi spese forfettari riferiti agli incarichi conferiti dal soggetto richiedente il contributo a soggetti esterni. Saranno pertanto ammessi solo i rimborsi spese documentati indicando analiticamente e dettagliatamente l'importo delle singole spese e la data riferiti, ad esempio, al biglietto ferroviario, ristorante, pernottamento (la Camera di commercio si riserva di chiedere i documenti giustificativi).

ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande (modelli A)

Le domande dovranno essere presentate dal **Soggetto attuatore** esclusivamente in modalità telematica tramite piattaforma RESTART, accedendo al link <https://restart.infocamere.it>.

L'accesso alla piattaforma Restart avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID di secondo livello "persona fisica" (non è ammesso lo SPID "impresa") oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo o CIE.

Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni presenti nelle guide alla presentazione delle domande sulla piattaforma Restart che saranno rese disponibili sul sito web della Camera di Commercio www.marche.camcom.it prima della data di apertura del presente Avviso.

Nel sistema informatico andrà selezionato l'Avviso identificato dal codice **25PA** «Avviso Portatori Agricoli 2025», tipo di pratica **"Richiedi"**.

Le domande di contributo dovranno essere inviate dalle ore 10:00 del 06.02.2025 alle ore 16:00 del 06.03.2025.

Le domande di contributo dovranno essere **inviate** tramite pratica telematica generata dal sistema, c.d. Modulo Pratica Restart. Qualora il soggetto proponente (Associazione regionale) sia anche soggetto attuatore dell'iniziativa, la suddetta pratica telematica e tutti gli allegati di seguito specificati dovranno essere firmati digitalmente e inviati dal soggetto proponente. Qualora il soggetto proponente (Associazione regionale) abbia individuato un soggetto attuatore (come previsto dall'art. 2 comma 2 dell'Avviso) la pratica telematica dovrà essere firmata digitalmente e inviata dal soggetto attuatore, così come gli allegati A1 e A2, mentre il modello A dovrà essere firmato dal soggetto proponente (il sistema accetta solo documenti firmati in CadES, che presentano l'estensione .p7m).

A pena di esclusione al Modulo Restart vanno allegati tutti i seguenti documenti firmati digitalmente:



Modello A: Istanza per la presentazione delle domande. Il Modello A dovrà essere sempre firmato digitalmente dal soggetto **PROPONENTE** (generalmente coincidente con l'Associazione regionale);

Modello A1: Scheda di programmazione. Il Modello A1 dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto **attuatore** (generalmente coincidente con l'Associazione provinciale o Società di servizi, oppure con il soggetto Proponente qualora coincida con il soggetto Attuatore);

Modello A2: Dichiarazione sostitutiva. Il Modello A2 dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto **attuatore** (generalmente coincidente con l'Associazione provinciale o Società di servizi, oppure con il soggetto Proponente qualora coincida con il soggetto Attuatore).

Tutti i modelli A vanno trasmessi esclusivamente dal Soggetto attuatore.

Tutta la Modulistica sopra indicata sarà disponibile sul sito della Camera di commercio delle Marche www.marche.camcom.gov.it, nella sezione Bandi e Contributi.

Al termine della procedura di presentazione della domanda il sistema rilascia il numero di protocollo della pratica telematica inviata, che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Sono escluse le domande presentate in modi e tempi difformi da quelli previsti nel presente Avviso.

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC (sia per il soggetto proponente che per il soggetto attuatore) presso il quale il soggetto richiedente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo (Modello A) che nell'anagrafica della domanda telematica (Modello base generato dal sistema) e deve essere coincidente.

Casi di esclusione delle domande:

- con "Modello Modulo pratica Restart" (modello informatico generato dalla piattaforma) con firma digitale non valida alla data di invio della domanda;
- prive di uno degli Allegati A o illeggibilità dello stesso o non firmato o con firma digitale non valida alla data di invio della domanda o firmato da soggetto diverso dal legale rappresentante;
- allegati completamente in bianco o illeggibili,
- domanda inviata tramite sportelli telematici riferiti ad altri bandi camerali;
- le domande inviate prima e dopo le date e gli orari previsti.
- in tutti i casi di mancato rispetto delle condizioni previste dall'Avviso

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 7 – Istruttoria formale di ammissibilità delle domande di contributo

1. L'Ufficio Promozione Economica effettua l'istruttoria formale delle domande pervenute, volta ad accertare la sussistenza in capo al soggetto proponente e/o attuatore dei requisiti di cui all'art 2 e la regolarità e completezza della domanda ai sensi



dell'articolo 6;

2. Se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di regolarizzazione o chiarimenti, verrà data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine entro il quale adempiere. Nel caso in cui non pervengano o pervengano incomplete le informazioni richieste, il responsabile curerà l'istruttoria con gli elementi a sua disposizione, indicando gli elementi mancanti nelle risultanze della stessa.

ARTICOLO 8 – Procedura per la valutazione delle iniziative

Il Segretario Generale della Camera, **entro 60 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, procede alla valutazione delle domande regolarmente pervenute in una o più sedute. La valutazione da parte del Segretario Generale ha il solo scopo di valutare la coerenza dei progetti e delle iniziative regolarmente pervenute, con le finalità di cui all'articolo 3 del presente avviso e la loro idoneità a perseguire in maniera significativa gli obiettivi sottesi.

Tale procedura di valutazione non darà, quindi, luogo alla pubblicazione di una graduatoria di merito, ma alla sola approvazione e pubblicazione dell'elenco delle iniziative ammissibili a contributo dal punto di vista formale (possesso dei requisiti soggettivi) e nel merito (coerenza e idoneità dei progetti). Il Segretario Generale conclude il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento di concessione dei contributi determinati secondo i criteri di cui al successivo 9.

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera ai sensi della normativa vigente. Viene altresì comunicato per iscritto **a tutti i soggetti proponenti e/o attuatori**, indicando quanto segue:

IN CASO DI CONCESSIONE:

- a. il soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 2 del presente avviso pubblico, al quale dovranno essere intestate le fatture di spesa dell'iniziativa, pena l'inammissibilità delle stesse in fase di rendicontazione;
- b. l'importo del contributo assegnato;
- c. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate al rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 del presente avviso pubblico e, in particolare, alla presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto entro i termini previsti;
- d. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinato il contributo, tra cui l'adeguata pubblicizzazione dell'intervento camerale nell'attività di comunicazione dell'iniziativa, tramite la riproduzione su tutto il materiale promozionale – sia cartaceo che online – del logo della Camera di Commercio delle Marche con la dicitura (laddove possibile) “realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche”, oltre all'invito al Presidente della Camera di Commercio, o suo delegato, alle manifestazioni pubbliche connesse all'iniziativa, per gli interventi e le comunicazioni previste dai rispettivi programmi. Il logo potrà essere prelevato dal sito camerale nello spazio riservato all'avviso in questione, dopo la notifica della concessione.

IN CASO DI DINIEGO:

- a. le motivazioni del rifiuto, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ARTICOLO 9 – Misura del contributo

1. L'entità del contributo concedibile è fissata nella misura del **70% delle spese ammissibili indicate nel preventivo finanziario e in ogni caso non potrà eccedere l'importo massimo di € 100.000 per ciascuna iniziativa**. Resta fermo che il contributo così definito non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori



alla spesa totale.

2. Tutte le iniziative ritenute ammissibili a contributo saranno pertanto finanziate secondo la percentuale di contribuzione e gli altri criteri di cui ai precedenti commi; tuttavia, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi concedibili ecceda la disponibilità del fondo, l'importo dei contributi effettivamente concessi sarà proporzionalmente ridotto per tutte le iniziative ed i progetti ammissibili.

ARTICOLO 10 – Domanda di liquidazione e rendicontazione (Modelli B)

1. In caso di accoglimento della domanda, il soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca del contributo, a presentare apposita domanda di liquidazione corredata della documentazione di rendiconto, **entro e non oltre il termine ultimo fissato alle 12:00 del 02.03.2026, pena la revoca del contributo**. La rendicontazione potrà comunque essere presentata anche prima di tale termine in caso di conclusione anticipata dell'iniziativa.

2. La domanda di liquidazione, redatta utilizzando esclusivamente il Modello B e i relativi allegati, deve essere corredata dalla seguente documentazione di rendiconto:

- a. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa (Modello B1), corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica, in particolare, dando conto dei risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi;
- b. rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute (Modello B2) con elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione;
- c. copia dei documenti di spesa (fatture, ricevute, notule, ecc.) analiticamente elencati nell'apposita sezione del Modello B2 ed intestati al soggetto beneficiario individuato con il provvedimento di concessione, pena l'inammissibilità delle stesse; tali documenti di spesa devono riportare nella parte descrittiva il contenuto del servizio reso o l'oggetto della fornitura con esplicito riferimento all'iniziativa, e il codice CUP, pena l'inammissibilità delle stesse;
- d. copia della relativa documentazione di pagamento (quietanze con CUP) da cui risulti espressamente la denominazione del fornitore, l'importo, il numero e data della fattura di riferimento: bonifico bancario (consolidato o eseguito ed irrevocabile), estratto conto carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità; sono ammesse le fotocopie di assegni e/o delle loro matrici unitamente alla copia dell'estratto conto bancario che riporti l'indicazione del numero dell'assegno; non sono ammesse quietanze di pagamento rese tramite dichiarazione liberatoria del fornitore ed i pagamenti in contanti;
- e. dichiarazione sostitutiva di notorietà ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto;
- f. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario relativa alla quantificazione delle **spese del personale** (Modello B3) che abbia partecipato alla realizzazione dell'iniziativa fino ad un **massimo del 40%** della spesa complessiva documentata ed ammissibile (comprensiva della spesa del personale) eventualmente riproporzionate alle spese effettivamente sostenute qualora inferiori rispetto a quelle preventivate. La dichiarazione resa dal legale rappresentante dovrà indicare le unità di personale dipendente del soggetto attuatore impiegato nelle attività progettuali, le giornate uomo impiegate da ciascuno di essi (giornate intere o mezza) ed il costo complessivo medio gravante sull'organizzazione per ciascuna giornata (allegando idonea documentazione in grado di attestare il costo effettivo sostenuto per ogni unità di personale);
- g. copia della documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale, secondo il punto d) dell'articolo 8.

3. Trasmissione telematica

I soggetti che hanno ricevuto notifica di concessione del contributo richiesto, tramite pubblicazione sul sito camerale con valore



di notifica o con PEC, dovranno inviare la rendicontazione (Modelli B) mediante pratica telematica (il sistema accetta solo documenti firmati in CadES, che presentano l'estensione .p7m).

La rendicontazione (**Modelli B**) dovrà essere inviata tramite il sistema informatico e andrà selezionato l'Avviso identificato dal codice **25PA** «Avviso Portatori Agricoli 2025», tipo di pratica "**Rendiconta**".

La procedura telematica di rendicontazione è sostanzialmente simile a quella utilizzata in sede di domanda del contributo, accedendo alla piattaforma RESTART al link <https://restart.infocamere.it>.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della rendicontazione per disguidi tecnici.

La piattaforma telematica sarà accessibile solo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21.00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Le procedure informatiche potrebbero subire variazioni.

Le richieste di liquidazione di contributo e le rendicontazioni dovranno essere inviate tramite pratica telematica generata dal sistema, c.d. Modulo Pratica Restart firmato digitalmente esclusivamente dal Soggetto **attuatore** (generalmente coincidente con l'Associazione provinciale o Società di servizi oppure con il soggetto Proponente qualora coincida con il soggetto Attuatore). A pena di esclusione al Modulo Restart vanno allegati tutti i seguenti documenti tutti a firma del **Soggetto attuatore**:

Modello B: Domanda di liquidazione

Modello B1: Scheda descrittiva iniziativa

Modello B2: Rendiconto finanziario

Modello B3: Dichiarazione Costi del personale

Tutti i modelli B dovranno essere trasmessi esclusivamente dal Soggetto attuatore.

La Camera di Commercio, dopo aver verificato per ogni domanda i requisiti previsti dall'Avviso, procederà al controllo dei documenti contabili, alla verifica delle spese ammissibili e al calcolo del contributo liquidabile. Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato nel modello di rendicontazione.

Articolo 11 - CUP Codice Unico di Progetto

I documenti di spesa (fatture, notule, cedolini stipendi, ecc.) , comprese le relative quietanze (bonifico), dovranno riportare il codice **CUP (Codice Unico di Progetto)** al fine assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti e la stretta correlazione tra i documenti di spesa e l'iniziativa realizzata oggetto di cofinanziamento. I documenti di spesa, comprese le quietanze, privi del codice CUP assegnato dall'ente camerale in sede di concessione del contributo **comporteranno l'inammissibilità della relativa spesa.**

Solo nel caso in cui i documenti di spesa e le quietanze siano stati emessi antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo e di assegnazione del CUP (farà fede la data dell'atto di concessione), tutti i documenti di spesa e le quietanze andranno regolarizzati come segue ai fini della rendicontazione:

1. Le fatture elettroniche potranno essere regolarizzate come segue:

- **Caso di Soggetti che possono emettere fattura elettronica:**



regolarizzazione mediante la predisposizione di un altro documento elettronico integrativo da inviare allo SDI ad importo zero (cd. autofattura/integrazione TD01 o TD20 secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 par. 6.2 e 6.4).

Nel campo "cedente" indicare gli estremi del fornitore, nel campo "cessionario" indicare i dati dell'impresa richiedente il contributo.

Inserire il codice CUP comunicato in fase di concessione del contributo dall'amministrazione concedente nell'apposito campo denominato "CUP".

Nella descrizione del documento indicare gli estremi della fattura da regolarizzare oltre alla seguente dicitura:

- Spesa a valere sull'Avviso Portatori agricoli 2025
- Integrazione fattura n° _____ del _____ di € _____ (totale lordo della fattura)
- Numero di protocollo e data della domanda presentata con modello A a questa Amministrazione.

Qualora non fosse possibile inserire il CUP nel campo appositamente dedicato, andrà riportato nella descrizione.

Al documento integrativo va allegata la fattura emessa dal cedente, i cui estremi sono riportati nella descrizione del documento integrativo.

● **Caso di Soggetti che NON possono emettere fattura elettronica:**

le fatture elettroniche dei fornitori dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

Unitamente al CUP dovranno essere apposte le diciture:

- Spesa a valere sull'Avviso Portatori agricoli 2025
- Numero di protocollo e data della domanda presentata con modello A a questa Amministrazione.

2. **Fatture cartacee** e altri documenti di spesa cartacei (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) nonché **Fatture estere** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano): regolarizzazione con l'apposizione della seguente dicitura sul documento cartaceo originale, con scrittura indelebile, eventualmente anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

- **Codice CUP**
- Spesa a valere sull'Avviso Portatori agricoli 2025
- Numero di protocollo e data della domanda presentata con modello A a questa Amministrazione

3. **Quietanze di pagamento:** integrazione mediante l'apposizione del Codice CUP sulla copia cartacea di ciascuna quietanza di pagamento, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

ARTICOLO 12 - Istruttoria della domanda di liquidazione e della rendicontazione



1. Pervenuta la domanda di liquidazione del contributo e la documentazione di rendiconto l'ufficio competente, entro 90 giorni dalla data di arrivo della domanda stessa, verificata la completezza ed il contenuto, ne espone le risultanze al Segretario Generale o al Dirigente competente per Area che, attestando la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, dispone, con apposito atto, la liquidazione al soggetto beneficiario. L'atto di liquidazione è poi trasmesso all'ufficio di ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.
2. Qualora il beneficiario non presenti la domanda di liquidazione e relativa documentazione di rendiconto entro il termine di cui all'art. 10 comma 1 del presente avviso pubblico, ovvero se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a dare comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine di 30 giorni. La mancata risposta dell'interessato entro il termine di cui sopra dovrà intendersi quale rinuncia al contributo e, in tal caso, l'ente camerale potrà procedere alla revoca dello stesso.

ARTICOLO 13 – Ipotesi di riduzione e revoca del contributo

1. Il Segretario Generale, procede con proprio atto alla **RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO** nei seguenti casi:
 - a. documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti una spesa inferiore a quella preventivata, nei casi in cui il contributo concesso sia pari al tetto massimo concedibile, ovvero pari al 70% delle spese preventivate; in tal caso il contributo verrà proporzionalmente ridotto, salvo le ipotesi di revoca di cui al successivo comma 2;
 - b. documentazione consuntiva dalla quale risulti una spesa inferiore a quella preventivata, o entrate maggiori rispetto a quelle previste in sede di preventivo; in tal caso il contributo effettivamente erogabile potrà dar luogo, al massimo, al pareggio di bilancio tra entrate accertate ed uscite effettive, non potendosi determinare in nessun caso un avanzo di bilancio. Qualora si verifichi questa ultima eventualità il contributo concesso verrà ridotto, in sede di liquidazione, fino all'importo tale da determinare il pareggio di bilancio, salvo le ipotesi di revoca di cui al successivo comma 2.
2. Il Segretario Generale, può procedere con proprio atto alla **REVOCA** del contributo nei seguenti casi:
 - a. rinuncia espressa al contributo da parte del soggetto beneficiario o mancata presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del presente avviso pubblico;
 - b. documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti un ammontare complessivo di spese effettivamente sostenute **inferiore alla soglia minima di 15.000 euro** prevista dall'art. 4;
 - c. documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti un ammontare complessivo di spese effettivamente sostenute inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo;
 - d. documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti, al netto del contributo camerale, una sufficiente copertura finanziaria o un avanzo di gestione, tenuto conto anche di eventuali altri contributi da terzi o proventi ricavati dall'iniziativa, non potendosi determinare in nessun caso un avanzo di bilancio;
 - e. documentazione consuntiva dalla quale si evidenzia che nelle attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa non è stata data adeguata visibilità all'intervento economico camerale;
 - f. documentazione consuntiva e relazione descrittiva o eventuali controlli effettuati dai quali si evidenzia che la realizzazione dell'iniziativa sia stata significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo, in maniera che risulti gravemente compromesso il perseguimento degli obiettivi progettuali;
 - g. nei casi previsti dall'art. 14 del presente avviso pubblico.
3. L'ente camerale valuterà a conclusione di tutte le operazioni di liquidazione dei progetti finanziati la **riassegnazione** proporzionale di fondi eventualmente residui, in ogni caso nel rispetto dei limiti del regolamento generale sui contributi.



ARTICOLO 14 - Controlli

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sui soggetti richiedenti i contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.
2. In ogni momento la Camera si riserva di mettere in atto misure di verifica per accertare la valenza promozionale delle iniziative sovvenzionate nonché l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stato concesso il contributo.
3. La Camera di Commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle eventuali agevolazioni già erogate qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente avviso pubblico.

ARTICOLO 15 – Regime di concessione dei contributi

1. Qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico previsto dalle presenti disposizioni configuri un aiuto di Stato, lo stesso è concesso in regime «de minimis» in conformità alle normative comunitarie di cui al regolamento UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento UE n. 2831 del 13/12/2023.
2. Per la definizione del regime applicabile si tiene conto della finalità specifica del presente avviso pubblico rivolto a soggetti rappresentativi di interessi diffusi e collettivi e dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera.
Pertanto:
 - ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità di imprese non individuabili nominalmente ed in capo alle quali non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente misurabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
 - ove l'iniziativa venga realizzata da un soggetto attuatore avente natura di impresa che risulta beneficiario del contributo e consegue un vantaggio economico diretto, si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto. In tal caso allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di cui al punto precedente, la Camera di Commercio verificherà la posizione del soggetto richiedente relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali: inserire Partita Iva o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).

ARTICOLO 16 – Procedimento amministrativo

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti. La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.
2. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso pubblico è il Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche.



ARTICOLO 17 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per l'adesione all'avviso in oggetto si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.

Il trattamento dei dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico rientrante nelle finalità istituzionali delle Camere di Commercio come definite dall'art. 2 della Legge n. 580/1993, relativamente alla funzione di promozione economica delle imprese e dei territori.

I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell'Unione europea. I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati - presso il Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di Ragioneria) tramite applicativo di gestione documentale - per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge, l'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di questo ente mediante pubblicazione attraverso il sito camerale, o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.

Si informa che all'interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella pec cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dell'Area Promozione e i Responsabili del Servizio Promozione; Autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di Contabilità);

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile alla casella pec cciaa@pec.marche.camcom.it. E' riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all'Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.